

## DEROGHE EMILIA ROMAGNA POLIZZA ART.3.1.B

- In riferimento alle coperture rientranti nella combinazione art. 3.1.B del PGRA 2020 si precisa che
- 1) A parziale deroga dell'art.2 delle CGA:
    - la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
    - per tutte le altre avversità la garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre
  - 2) a parziale deroga dell'art. 14 Limite di indennizzo, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al
    - 60% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole e Venti Caldi, Sbalzi Termici;
    - 70% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia.
  - 3) a parziale deroga dell'art. 33 il danno di qualità decorre dalle ore 12.00 del 20 giugno
  - 4) A parziale deroga dell'art. 39 per il prodotto actinidia per tutte le avversità la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.
  - 5) A parziale deroga dell'art. 46 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta
  - 6) A parziale deroga dell'art. 49 le garanzie cessano:
    - Per il prodotto Colza alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 30 giugno
    - Per il prodotto Soia alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 30 giugno
  - 7) A parziale deroga dell'art. 51 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre;
  - 8) A parziale deroga dell'art. 54 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque:
    - per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
    - per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 settembre;
  - 9) A parziale deroga dell'art. 59 le garanzie cessano:
    - olive da tavola alla maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 31 ottobre;
    - olive da olio alla maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 30 novembre;